



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DI AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI
INVESTIMENTI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

mi pregio presentare Loro per la ratifica l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Azerbaijan sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a New York il 25 settembre 2015.

Il presente Accordo è stato approvato dal Congresso di Stato con delibera n. 24 del 25 agosto 2015 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 23 ottobre 2015.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Azerbaijan attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimento", "redditi", "investitore" e "territorio".

L'Articolo 2 prevede che le Parti Contraenti si adoperino per incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investimenti, assicurando agli stessi un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza. Viene inoltre proibito alle Parti di adottare provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori che possano ostacolare la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti.

L'Articolo 3 contiene disposizioni circa l'accesso alle informazioni sugli investitori e la trasparenza, mentre l'articolo 4 prevede che agli investimenti effettuati da una Parte nel territorio dell'altra Parte Contraente e ai redditi ad essi correlati debba essere accordato un trattamento non meno favorevole di



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

quello accordato agli investimenti e ai redditi degli investitori della Parte ospitante o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il trattamento più favorevole all'investitore. Tale trattamento si estende a tutti gli aspetti ed a tutte le fasi dell'investimento.

Le eccezioni all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo sono descritte all'Articolo 5.

Ai sensi dell'Articolo 6, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione o misure, dirette o indirette, di effetto equivalente, né provvedimenti aventi un carattere discriminatorio, se non per motivi di interesse pubblico e nazionale. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui l'esproprio è stato effettuato o è stato reso pubblico, se questa data è precedente.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerra o altro conflitto armato, stato di emergenza, rivolta o insurrezione, quest'ultima dovrà accordare a tali investitori un trattamento relativo alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altra liquidazione non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole. I pagamenti saranno effettivamente realizzabili, liberamente convertibili e immediatamente trasferibili (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con la propria legislazione nazionale, garantirà in buona fede agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio. Tale articolo fornisce altresì una lista dettagliata dei pagamenti contemplati.

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata (garante) effettui un pagamento in forza di una garanzia concessa per rischi non commerciali legati all'investimento nel territorio dell'altra Parte, l'Articolo 9 dispone che la Parte Contraente ospitante riconosca l'assegnazione al garante, sulla base del principio di surrogazione, di tutti i diritti e i crediti derivanti da tale investimento e che lo stesso garante sia autorizzato a esercitare tali diritti e ad ottenere il recupero dei crediti nella stessa misura dell'investitore originario.

La possibilità, invece, di rifiutare di accordare i benefici previsti dall'Accordo è contemplata all'Articolo 11.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'Articolo 10 prevede che al fine di risolvere qualsiasi controversia che insorga fra le Parti Contraenti o per rivedere una questione relativa all'attuazione o applicazione dell'Accordo, le Parti si consultino tempestivamente, su richiesta di una di esse. Nel caso di controversie tra un investitore e la Parte Contraente ospitante, l'Articolo 12 stabilisce che, qualora non si addivenga ad una risoluzione in via amichevole entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il tribunale nazionale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (a condizione che entrambe le Parti abbiano aderito a detta Convenzione) o un Tribunale arbitrale *ad hoc* che, salvo diversamente concordato dalle Parti, sarà costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). L'Articolo 12 sancisce altresì i principi su cui deve fondarsi il giudizio arbitrale.

L'Articolo 13 regola, invece, la risoluzione delle controversie fra le Parti Contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, le Parti Contraenti hanno la facoltà di adire un tribunale arbitrale costituito secondo i dettami dell'Accordo, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

All'Articolo 14 è sancito il principio secondo il quale le Parti Contraenti applicheranno le disposizioni e i trattamenti più favorevoli all'investitore rispetto a quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da leggi interne o da obblighi ai sensi del diritto internazionale.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati da un investitore di una Parte Contraente anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ma non alle controversie sorte prima della stessa (Articolo 15).

Eventuali aggiunte ed emendamenti all'Accordo potranno essere apportati con consenso reciproco delle Parti e avranno la forma di protocolli separati che costituiranno parte integrante dell'Accordo (Articolo 16).

I termini per l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia dell'Accordo sono fissati dall'Articolo 17.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho quindi l'onore di richiedere Loro la ratifica dell'Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Azerbaijan, firmato a New York il 25 settembre 2015, il quale rappresenta un utile strumento giuridico in grado di offrire opportunità di sviluppo e nuove prospettive economiche al nostro Paese.